



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 maggio 2012 n.56

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 23, paragrafo 1, dell'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991, reso esecutivo con Decreto 3 marzo 1993 n.34 ed entrato in vigore il 1° aprile 2002;

Visto l'articolo 1 della Legge 17 marzo 1993 n.41;

Visto l'articolo 3, paragrafo 1, secondo periodo, della decisione n.1/2010 "Omnibus" del Comitato di Cooperazione UE-San Marino resa esecutiva con Decreto Delegato 10 giugno 2010 n.102;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.37 adottata nella seduta del 15 maggio 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 3 DELLA DECISIONE N.1/2010 "OMNIBUS" DEL COMITATO DI COOPERAZIONE UE - SAN MARINO

Art. 1

(Recepimento norme dell'Unione Europea)

1. La Repubblica di San Marino recepisce ed applica i seguenti Regolamenti dell'Unione Europea:

- a) Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 - Relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- b) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 - Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

2. Gli obblighi, i divieti e le prescrizioni previsti dai summenzionati Regolamenti comunitari in capo agli Stati membri dell'Unione Europea devono, pertanto, intendersi riferiti alla Repubblica di San Marino.

3. In forza di quanto disposto al comma 1, il commercio, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera u) del Regolamento (CE) n.338/1997, fra la Repubblica di San Marino ed i Paesi membri dell'Unione Europea e fra la Repubblica di San Marino ed i Paesi terzi nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno del territorio sammarinese di esemplari, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera t) del medesimo Regolamento, di qualsiasi specie di flora e fauna iscritte negli Allegati A, B, C e D al predetto Regolamento (CE) n.338/1997

avvengono in conformità alle disposizioni dettate dai Regolamenti dell'Unione Europea citati al comma 1; parimenti, le disposizioni dei summenzionati Regolamenti (CE) si applicano al transito di esemplari, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera v) del Regolamento (CE) n.338/1997, che interessi il territorio della Repubblica di San Marino.

4. Le operazioni indicate al comma 2 avvengono, altresì, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) vigenti norme modificative ed attuative dei Regolamenti citati al comma 1;
- b) disposizioni modificative ed attuative dei Regolamenti citati al comma 1 che saranno approvate dai competenti organi istituzionali dell'Unione Europea;
- c) decisioni assunte dalla Commissione Europea a mente dell'articolo 4, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 338/1997.

5. Le disposizioni contenute nelle norme di cui ai commi 1, 3 e 4 prevalgono, qualora difformi, su quelle dettate dalla Legge 20 luglio 2005 n.116.

Art.2

(Pareri del Gruppo di Consulenza Scientifica)

1. Il Centro Naturalistico Sammarinese, in qualità di Autorità Scientifica della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.116/2005, nell'espletamento delle funzioni e competenze attribuitegli dalla precitata Legge n.116/2005 e dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 1, tiene conto dei pareri espressi dal Gruppo di Consulenza Scientifica di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 338/1997.

Art. 3

(Violazione delle norme dell'Unione Europea)

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nella normativa europea recepita nell'ordinamento sammarinese ai sensi dell'articolo 1 comportano, a carico del trasgressore, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) se relative a specimen iscritti nell'Allegato A al Regolamento (CE) n. 338/1997, sanzioni di cui all'articolo 17 della Legge n.116/2005;
- b) se relative a specimen iscritti negli Allegati B e C al Regolamento (CE) n. 338/1997, sanzioni di cui all'articolo 18 della Legge n.116/2005.

2. Per quanto concerne la vigilanza ed i controlli, si applicano le disposizioni del Titolo VII della Legge n.116/2005.

Art.4

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Capo II del Decreto Delegato 12 maggio 2011 n.80.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 maggio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta